



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N.

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei consiglieri Sinigaglia, Fracasso, Pigozzo, Salemi, Zanoni, Zottis, Guarda.

**SOSTEGNO AI COMUNI APPARTENENTI AL TERRITORIO DELL'EX
ULSS N. 15 "ALTA PADOVANA" PER LA DELEGA DEI SERVIZI
SOCIALI E SOCIO SANITARI ALL'ULSS.**

Presentato alla Presidenza del Consiglio l'8 febbraio 2018

SOSTEGNO AI COMUNI APPARTENENTI AL TERRITORIO DELL'EX ULSS N. 15 "ALTA PADOVANA" PER LA DELEGA DEI SERVIZI SOCIALI E SOCIO SANITARI ALL'ULSS.

Relazione:

La Regione del Veneto ha da sempre perseguito l'integrazione delle politiche sanitarie e sociali e promosso la delega della gestione dei servizi sociali da parte dei Comuni alle Unità Locali Socio Sanitarie (ULSS), prevedendo anche specifici finanziamenti.

In tal senso si richiamano, tra le altre:

la legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 "Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale", secondo la quale l'intervento nel settore dell'assistenza sociale ha come fine la prevenzione e la progressiva riduzione del bisogno assistenziale attraverso un complesso di servizi sociali, coordinati e integrati sul territorio con i servizi sanitari (art. 1);

la legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 "Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria", così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517", secondo la quale la Regione persegue l'integrazione delle politiche sanitarie e sociali e promuove la delega della gestione dei servizi sociali da parte dei comuni alle Unità locali socio-sanitarie, anche prevedendo specifici finanziamenti, con le modalità definite dal piano regionale socio-sanitario (art. 8, comma 1);

la legge regionale 3 febbraio 1996, n. 5 "Piano socio-sanitario regionale per il triennio 1996/1998" che prevede, tra le finalità, la realizzazione della piena integrazione programmatica ed operativa tra servizi sanitari e socio-assistenziali (art. 2, lett. e) e, quale modalità per la realizzazione di un sistema integrato di erogazione dei servizi sociali ad elevata integrazione socio-sanitaria, la delega da parte dei Comuni della gestione dei servizi stessi all'Unità locale socio-sanitaria (art. 4, comma 1);

la Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112", secondo la quale, allo scopo di perseguire pienamente l'integrazione sociosanitaria, la Giunta regionale promuove la delega da parte dei comuni alle ULSS anche mediante l'utilizzo delle risorse del fondo sociale regionale, delle prestazioni sociali a rilevanza sanitaria di cui al comma 2 lettera b) dell'articolo 3 septies del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni nonché della gestione dei servizi sociali (art. 130, comma 3), del sostegno e promozione di servizi sociali d'interesse locale delegati alle ULSS dagli enti locali in forma associata in attuazione della programmazione regionale e delle disposizioni previste nei piani di zona (art. 133, comma 3, lett. c);

la legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 “Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del piano socio-sanitario regionale 2012-2016” secondo la quale tra gli obiettivi strategici della programmazione regionale socio-sanitaria vi è la promozione della delega delle funzioni sociali da parte dei Comuni, anche al fine di razionalizzare le risorse e garantire uniformità di trattamento su tutto il territorio regionale (all. A, 3.5.1).

La presente proposta di legge si inserisce all’interno del sistema brevemente delineato e vuole sostenere, anche alla luce del nuovo assetto territoriale delle ULSS derivato dalla legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 “Istituzione dell’ente di governance della sanità regionale veneta denominato “Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero”. Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS”, quei Comuni che, in ossequio alla normativa suddetta, hanno optato per la scelta di delega totale dei servizi sociali e sociosanitari all’ULSS territorialmente competente, tendendo così alla piena integrazione delle politiche sanitarie e sociali.

In particolare, si evidenzia che la Conferenza dei Sindaci dell’ex ULSS n. 15 “Alta Padovana” risulta essere stata l’unica nel territorio regionale a effettuare tale scelta di delega totale.

A seguito della ridefinizione degli ambiti territoriali operata dalla legge regionale 19/2016 i Comuni appartenenti all’ex ULSS n. 15 sono confluiti nell’ULSS n. 6 “Euganea”, dovendo far fronte a un considerevole incremento dei costi, anche pregressi, per i servizi delegati, con notevoli difficoltà per gli equilibri di bilancio.

Al fine quindi di sostenere i Comuni dell’ex ULSS n. 15 nella delicata fase del passaggio dal vecchio al nuovo sistema territoriale, si propone di erogare un contributo triennale straordinario all’ULSS n. 6, finalizzato a sostenere parte dei costi dei servizi sociosanitari in questione, dando così ai Comuni medesimi il tempo di adeguare gradualmente i relativi stanziamenti nei propri bilanci.

SOSTEGNO AI COMUNI APPARTENENTI AL TERRITORIO DELL'EX ULSS N. 15 "ALTA PADOVANA" PER LA DELEGA DEI SERVIZI SOCIALI E SOCIOSANITARI ALL'ULSS.

Art. 1 – Finalità

1. Con la presente legge la Regione del Veneto intende sostenere, alla luce del nuovo assetto territoriale delle ULSS derivato dalla legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS", i Comuni compresi nell'ambito territoriale dell'ex ULSS n. 15 "Alta Padovana", che, allo scopo di perseguire pienamente l'integrazione socio-sanitaria, avevano già optato per la delega totale dei servizi sociali e sociosanitari all'ULSS di appartenenza, in conformità a quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, della Legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 "Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria", così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517" e dagli articoli 130, comma 3 e 133, comma 3, lett. c), della Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".

2. A tal fine la Giunta regionale è autorizzata a stanziare un contributo all'ULSS n. 6 "Euganea" pari euro 1.500.000,00 per l'anno 2018; euro 1.250.000,00 per l'anno 2019; euro 1.000.000,00 per l'anno 2020, finalizzato a sostenere parte dei costi dei servizi sociosanitari di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 2 – Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 1.500.000,00 per l'anno 2018; euro 1.250.000,00 per l'anno 2019; euro 1.000.000,00 per l'anno 2020, si fa fronte con le risorse del Fondo Sanitario Regionale allocate alla Missione 13 "Tutela della salute", Programma 01 "Servizio sanitario regionale - Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020.

Art. 3 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

Art. 1 -	2
Art. 2 -	2
Art. 3 -	2